

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti GROSSISTI IN VINO E PRODOTTI AFFINI
DELLA PROVINCIA DI MILANO.

Atto costitutivo del 15.9.1945 del Notaio Dr. Lelio Ruggeri.

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 25 maggio 1977.

TITOLO I - Denominazione - Oggetto - Sede - Durata - Soci.

Art. 1 = Nell'ambito dell'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Milano è costituita l'Associazione Commercianti di **vino e prodotti affini**.

Art. 2 = L'Associazione ha lo scopo di difendere gli interessi morali e materiali della categoria e di tutelare e assistere i commercianti soci nei confronti di qualsiasi autorità o ente costituito. In particolare l'Associazione si propone:

- a) di promuovere e attuare la ripresa degli scambi interni e con l'estero in relazione al libero mercato, facilitando tutte le iniziative atte a creare le migliori condizioni di sviluppo del commercio di **vino e prodotti affini**
- b) di studiare l'organizzazione per l'acquisto dei prodotti provenienti dall'estero;
- c) di seguire l'andamento dei mercati;
- d) di collaborare con le altre organizzazioni del settore industriale e commerciale, concorrendo alla creazione di organi che coordinino l'opera nel quadro dell'economia nazionale;
- e) di rappresentare presso gli organi di Governo e le autorità costituite gli interessi della categoria;
- f) di assistere e tutelare gli associati in tutti i problemi salariali e tributari;
- g) di derimere eventuali controversie di carattere commerciale sottoposte da soci e non soci.

Art. 3 = Per essere ammessi a far parte dell'Associazione le ditte interessate devono presentare apposita scheda di adesione da sottoporsi all'esame del Consiglio direttivo. E' in facoltà del Consiglio direttivo di rifiutarne l'ammissione motivandone le ragioni all'interessato, il quale potrà appellarsi entro 15 giorni al giudizio del Presidente dell'Unione del Commercio e Turismo della provincia di Milano.

ART. 4 = Dell'Associazione possono far parte tutti i commercianti **di vino e prodotti affini** con sede in Milano e provincia.

Art. 5 = La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni,
- b) per espulsione.

Art. 6 = Le dimissioni possono essere presentate dal socio in qualunque tempo. Il socio dimissionario resta tuttavia vincolato al versamento dei contributi dovuti e all'osservanza degli impegni assunti per la durata dell'esercizio in corso. Qualora le dimissioni vengano presentate oltre il 30 settembre, il socio dimissionario sarà tenuto a corrispondere i contributi dovuti anche per l'esercizio susseguente.

Art. 7 = Il socio può essere espulso dall'Associazione quando si renda indegno di appartenere alla categoria commerciale, ovvero quando compia atti in palese contrasto coi fini dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio direttivo previa contestazione dell'addebito. Contro le decisioni del Consiglio il socio espulso può fare ricorso al presidente dell'Unione del commercio e del turismo della provincia di Milano.

TITOLO II - Organi sociali.

Art. 8 = Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo.

Art. 9 = L'Assemblea è l'organo massimo dell'Associazione e si convoca in via ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria si convoca ogni volta che lo ritenga opportuno il presidente o che ne sia fatta richiesta da 1/5 dei soci, per:

- a) eleggere i membri del Consiglio in carica per il successivo triennio;
- b) la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può adottare deliberazioni su qualsiasi materia riguardante l'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza (metà più uno dei presenti).

Art. 10 = I soci potranno farsi rappresentare all'assemblea con delega scritta. Ogni socio non potrà avere più di due deleghe.

Art. 11 = Le deliberazioni adottate dall'assemblea e dal Consiglio direttivo in forza dei poteri ad essi riconosciuti dal presente Statuto, sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 12 = L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per deliberazione del Consiglio direttivo e qualora ne facciano richiesta scritta almeno un quinto dei soci.

Art. 13 = L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal presidente mediante avviso scritto da diramarsi almeno dieci giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora nonché gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida in prima convocazione coll'intervento della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione, un'ora dopo quella fissata per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

Art. 14 = Il Consiglio direttivo è costituito da 5/9 membri eletti dall'assemblea, che ne determina il numero, per un triennio. In seno al Consiglio vengono eletti un presidente e uno/due vice presidenti.

Art. 15 = Il Consiglio direttivo:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e ne attua le direttive;
- b) delibera su tutte le materie concernenti il funzionamento dell'Associazione in collaborazione con l'Unione del commercio e turismo della provincia di Milano, avvalendosi di un Segretario, del personale di segreteria e degli uffici messi a disposizione dall'Unione stessa;
- c) provvede su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio si convoca tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.

Art. 16 = Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. egli convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio.

Art. 17 = Il presidente, in caso di urgenza, è autorizzato ad adottare deliberazioni su oggetti di competenza del Consiglio direttivo, ma ne riferirà al Consiglio stesso nella più prossima adunanza.

Art. 18 = In caso di vacanza per qualunque motivo fino a tre consiglieri, il Consiglio si intenderà ugualmente in carica e così pure in caso di dimissioni motivate da ragioni personali del presidente, il vice-presidente più anziano dovrà assumere la presidenza fino alla convocazione dell'assemblea. Quando per dimissioni, decesso od altra causa il numero dei componenti del Consiglio sia ridotto della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 19 = Tutte le cariche sociali sono gratuite.

TITOLO III - Amministrazione

Art. 20 = Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote di ammissione versate dai soci;
- b) quota annuale di associazione dovuta dai soci nella misura stabilita dal Consiglio in accordo con l'Unione del commercio e del turismo della provincia di Milano;
- c) contributi vari ed eventuali.

Art. 21 = Le spese dell'Associazione sono costituite:

- a) da quelle necessarie per il funzionamento dell'ufficio segreteria;
- b) dalla costituzione e dal funzionamento di eventuali servizi di consulenza e di assistenza a favore dei soci;
- c) dall'eventuale partecipazione a congressi, convegni e iniziative varie nell'interesse dei soci e della categoria;
- d) da spese e contributi vari di carattere ordinario e straordinario richiesti per l'attuazione degli scopi dell'associazione.

Art. 22 = L'esercizio sociale ha inizio il 1) gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 = Lo scioglimento dell'Associazione può avere luogo in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria col voto di almeno due terzi dei soci.

Art. 28 = Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.